

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BLOISE, BALDINI, ARNONE, BARDI, CASTELLACCIO**
e **CELIDONIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 1969

Valutazione del servizio di ruolo ordinario prestato nella carriera inferiore dal personale di segreteria e tecnico delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge s'intende ovviare ad una evidente e certamente involontaria omissione che è stata notata nella pratica applicazione della legge 14 luglio 1965, n. 902, relativa a norme in favore del personale non insegnante delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale. Infatti, l'articolo 11 della predetta legge, mentre prevede la valutazione, ai fini della carriera, del servizio prestato nel ruolo speciale transitorio e nel ruolo aggiunto anche della carriera inferiore — sia pure, questo, limitato ai due terzi e per un massimo di quattro anni —, non valuta il servizio prestato nel ruolo ordinario della stessa carriera, a tutto danno del personale più meritevole e più anziano.

Ad evitare gli inconvenienti rilevati ed ogni ingiusta sperequazione di trattamento tra personale di una stessa carriera, con l'articolo unico che si raccomanda alla vostra attenzione e approvazione, si propone la necessaria integrazione dell'articolo 11 della legge 14 luglio 1965, n. 902.

D'altra parte risulta che l'applicazione dell'articolo 11 citato al personale inquadrato nei ruoli della scuola media, ai sensi dell'articolo 19 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media, incontra delle difficoltà, a causa di una possibile interpretazione restrittiva di esso, specie se riferita al tempo in cui la norma è intervenuta e al contenuto del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1964, n. 784.

Per tale interpretazione, non sarebbe riconoscibile il servizio prestato alle dipendenze dei comuni di provenienza, contrariamente a quanto espressamente previsto dal decreto 784 citato.

Con ciò verrebbe a crearsi un'assurda situazione di sperequazione, poichè il personale predetto resterebbe fermo nella posizione giuridica raggiunta negli enti di provenienza al 30 settembre 1963.

Non si può ignorare che la stessa legge n. 902, per quanto riguarda tutti gli altri benefici, è applicabile al personale in parola. Proprio per l'articolo 4, terzo comma,

è riconoscibile « l'anzianità maturata nella carriera esecutiva, in misura di due terzi, per un massimo di quattro anni », ossia nella stessa misura prevista dal primo comma del ripetuto articolo 11. Come appare evidente, ciò creerebbe delle sperequazioni nell'ambito della stessa categoria in quanto coloro che verranno collocati nella carriera di concetto, in base allo stesso articolo 4, beneficerebbero del servizio della carriera esecutiva, mentre quelli che già si trovavano nella carriera di concetto, al momento dell'entrata in vigore della legge n. 902, non avrebbero alcun beneficio e, quindi, si troverebbero in condizioni di inferiorità.

Per superare una situazione di ingiustizia e di disagio morale, che il legislatore non intendeva creare, è indispensabile che intervenga la norma formulata con il secondo comma dell'articolo unico del presente disegno di legge, il quale, come appare evidente, assume la funzione di interpretazione autentica dell'articolo 11 della legge numero 902.

Il disegno di legge che sottoponiamo al vostro esame non pone problemi di carattere finanziario, giacchè l'onere attinente all'articolo 11 predetto era comprensivo della spesa occorrente per tutto il personale, ossia anche per quello di ruolo ordinario.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Nella valutazione del servizio, agli effetti previsti dall'articolo 11 della legge 14 luglio 1965, n. 902, per il personale di segreteria e tecnico delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale è da considerarsi utile, sempre nelle misure stabilite da detto articolo, anche il servizio di ruolo ordinario eventualmente prestato nella carriera inferiore a quella di appartenenza.

Le disposizioni dell'articolo 11 citato e del precedente comma si applicano anche al personale di cui all'articolo 19 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, per il servizio prestato alle dipendenze dei comuni di provenienza.

I benefici previsti dalla presente legge hanno decorrenza a tutti gli effetti dal 15 agosto 1965.